

(N. 1678)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

col **Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1961

Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si provvede ad apportare lievi ritocchi alla tassa di bollo sui documenti di trasporto stabilita dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato con la legge 24 febbraio 1953, n. 143, che consistono:

a) nella maggiorazione dell'1 per cento della tassa proporzionale sui documenti di trasporto delle linee automobilistiche provinciali;

b) nella maggiorazione dell'1,50 per cento della tassa proporzionale sui documenti di trasporto delle linee automobilistiche interprovinciali;

c) nella maggiorazione del 2 per cento della tassa proporzionale sui documenti di trasporto delle linee automobilistiche internazionali;

d) nella maggiorazione del 3 per cento della tassa proporzionale sui documenti di trasporto relativi alle linee automobilistiche di gran turismo e alle gite turistiche.

Il provvedimento — che lascia inalterata la misura del tributo per quanto riguarda i documenti di trasporto delle Ferrovie dello Stato — consta di 3 articoli e della tariffa allegata, la quale sostituisce quella annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173.

L'articolo 1 tratta delle modifiche sopra indicate, apportate alla vigente tariffa.

L'articolo 2 conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di stabilire con proprio decreto nuovi termini, modalità e forme di pagamento delle tasse di bollo in parola, al fine di rendere possibile l'adozione di modalità di pagamento del tributo, diverse da quelle indicate nella tariffa, che potranno essere ritenute più comode o più convenienti sia per i contribuenti sia per l'Erario.

L'articolo 3 stabilisce il termine di entrata in vigore delle nuove norme.

La tariffa allegata al disegno di legge, la quale conserva la struttura di quella in vi-

gore, contiene, oltre ai suindicati ritocchi di aliquote, le seguenti innovazioni:

1) la riduzione all'1 per cento, per ovvi motivi di ordine sociale, della aliquota di tassa (3 per cento) relativa agli abbonamenti rilasciati ad operai, studenti ed impiegati;

2) la possibilità di concedere esenzioni o riduzioni dal tributo di cui trattasi per le linee automobilistiche internazionali quando sussista reciprocità di trattamento o per esigenze dei traffici;

3) l'obbligo a carico di chi trasporta merci con autocarri per conto terzi di emettere la lettera di vettura o documento equipollente (articolo 1683 e seguenti del Codice civile);

4) la soppressione della disposizione concernente l'abbuono del 2 per cento a favore degli esercenti che richiedono la bollazione di documenti di trasporto per un importo di tassa non inferiore alle lire 10.000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tariffa allegato *A* annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, **ratificato**, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di stabilire, con proprio decreto, nuovi termini, modalità e forme di pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto previste dalla tariffa allegata alla presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI		TASSE DOVUTE		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Oggetto del trasporto e documenti relativi	Perse	Proporzionali per ogni cento lire			
Linee ferroviarie a scartamento ordinario ed a scartamento ridotto, navi traghetto gestite dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e linee automobilistiche sostitutive.	1	1 Persone	a) Biglietti di corsa semplice a tariffa ordinaria o ridotta: per ciascun viaggiatore (1) b) Biglietti di doppia corsa o di andata e ritorno: per ciascun viaggiatore c) Per ogni biglietto di abbonamento settimanale o festivo d) Per ogni biglietto di abbonamento di altra specie a tariffa ridotta e) Per ogni biglietto di abbonamento a tariffa ordinaria	2	3	Virtuale	
	2	2 Bagagli, animali e velocipedi	Per ogni scontrino di spedizione o contro-marca o riscontro	2	3	id.	
	3	3 Merci	Lettere di vettura o altro documento di trasporto: a grande velocità: a) a collettame (2)	3	3	id.	

(1) Sono esenti i biglietti per i trasporti d'importo non superiore a L. 20 e quelli rilasciati per trasporti sulle Ferrovie metropolitane nel percorso urbano.
 (2) Compresi i pacchi ferroviari, per ogni pacco, e il bestiame a capo. La tassa non è applicabile alla spedizione dei giornali.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI		TASSE DOVUTE		MODO DI PAGAMENTO	NOTE	
		Oggetto del trasporto e documenti relativi		Fisse	Proporzionali per ogni cento lire			
Linee esercitate dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (Servizio internazionale).	4	Merci	<p>b) a carro completo o considerato come tale a piccola velocità: a) a collettame (1) . b) a carro completo o considerato come tale</p> <p>Lettera di vettura od altro documento di spedizione o di trasporto a grande ed a piccola velocità:</p>	100	3	Virtuale		
				3	1			id.
				100	1			id.
Biglietti delle vetture lette sulle ferrovie.	5	Persone	<p>a) a collettame . . . b) a carro completo o considerato come tale</p> <p>Biglietti per occupazione di posti nelle vetture lette sulle ferrovie: nei treni accelerati, diretti e direttissimi, per ogni posto . . . nei treni celeri (di lusso) per ogni posto</p>	3	—	id.	La tassa è dovuta indipendentemente dalle vigenti tasse erariali sui prezzi dei trasporti.	
				100	—			id.
Linee automobilistiche, sovvenzionate o meno dallo Stato, concesse in via definitiva.	6	Persone, bagagli, animali, velocipedi e merci.	<p>Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e riscontri per il trasporto e la consegna delle cose e</p>	80	—	id.	La tassa proporzionale è dovuta anche sull'importo degli abbonamenti. Per gli abbonamenti rilasciati ad operai, studenti ed impiegati la tassa è ridotta all'1 per cento.	
				100	—	id.		

(1) Compresi i pacchi ferroviari, per ogni pacco, e il bestiame a capo.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITIMI,
FLUVIALI, LACUALI ED AEREI*

RMTI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI		TASSE DOVUTE		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Oggetto del trasporto e documenti relativi	Indicazioni relative ai trasporti	Fisse	Proporz. per ogni 100 lire		
Autotrasporti extraurbani effettuati con autoveicoli pel trasporto di persone, compresi i servizi di noleggio.	8	Persone, bagagli, animali, velocipedi e merci.	d) linee di gran turismo e) gite turistiche effettuate con autobus Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e risconti per il trasporto e consegna delle cose ed animali (1)	—	6	Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	
	9	Persone	Tessere o biglietti di abbonamento: se l'abbonamento è consentito a prezzi normali se l'abbonamento è concesso a prezzi ridotti Tessere gratuite, escluse quelle di servizio: valide per un periodo di tempo non superiore a tre mesi . . . valide per un periodo di tempo superiore a tre mesi fino ad un anno	—	4		
Trasporti sulle ferrovie esercitate dalla industria privata, sulle linee tramviarie extraurbane, sulle linee di navigazione interna extraurbane e linee automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato concesse in via definitiva o autorizzate provvisoriamente ed autotrasporti extraurbani con autoveicoli o con autocarri attrezzati e collaudati pel trasporto di persone.				200	—		
				100	—		
				400	—		
				1000	—		

(1) Le lettere di vettura sono soggette alle tasse di cui all'articolo 10 della presente tariffa.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI		TASSE DOVUTE		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Oggetto del trasporto e documenti relativi		Fisso	Proporz. per ogni 100 lire		
Trasporti terrestri (articolo 1683 e segg. del Codice Civile).	10	Merci (1).	Lettere di vettura o altri documenti equivalenti redatti nello Stato: per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio: a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il numero dei colli b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 Kg. c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 Kg. d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 Kg. e per spedizioni di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli	50	—	Marche o bollo a puzzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scrittura od impressione della data.	Per ogni lettera di vettura o altro documento cumulativi la tassa di bollo dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie delle marche o cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei documenti di spedizione o le diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette, nel caso che le lettere di vettura e gli altri documenti creati nello Stato per trasporti con mezzi diversi dalle ferrovie o dalle tramvie e le lettere di vettura ed i documenti per trasporti ferroviari provenienti dall'estero, contengano la descrizione di merci spedite a più destinatari o commissionari, oppure pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di colli con marche o cifre numeriche a serie, anche progressive in corrispondenza ai colli o con l'indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette oppure si tratti di spedizioni effettuate mediante colli o vagoni in aggruppamento. Nel caso di trasporti di merci alla cui esecuzione concorra l'opera di più vettori, l'obbligo della emissione del documento e del pagamento
				50	—		
				100	—		
				200	—		

(1) Ogni trasporto di merci effettuato per conto di terzi deve risultare da apposito documento da emettersi ed assoggettarsi alla tassa stabilita dalla presente tariffa a cura del vettore. La tassa deve corrispondersi sul documento destinato a restare in possesso del vettore nonché su quello che accompagna la merce. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai trasporti di cose sulle linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato, sulle ferrovie esercitate dalle industrie private e sulle tramvie a trazione meccanica, nonché ai trasporti effettuati con mezzi a trazione animale e con carretti a mano e ai trasporti di bagagli e cose, accompagnati o no, eseguiti a mezzo di autoservizi di linea.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI		TASSE DOVUTE		Modo di pagamento	NOTE
		Oggetto del trasporto e documenti relativi	Esse	Proporz. per ogni 100 lire			
Trasporti terrestri (articolo 1683 e segg. del Codice Civile).	11	Merci	Lettere di vettura o altri documenti equivalenti provenienti dall'estero: per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio: a) se il peso complessivo della merce non supera i 20 Kg. . b) se il peso complessivo della merce supera i 20 Kg.	50	—	Per gli esemplari di cui si faccia uso nello Stato per la prima volta col presentarli alla Dogana la tassa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli Uffici doganali. Per gli esemplari di cui in ogni altro caso si faccia uso nello Stato, la tassa si riscuote mediante punzone oppure mediante marche, le quali, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scrittura della data nei modi indicati nell'articolo 18 del decreto Presidenziale 5 giugno 1953, n. 492.	della relativa tassa, compete ad ogni singolo vettore salvo che il documento di trasporto contenga l'indicazione dell'intero percorso e il primo vettore assuma la responsabilità del trasporto per l'intero percorso.
				200	—		

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI,
FLUVIALI, LACUALI ED AEREI**

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI	TASSE DOVUTE		Modo di pagamento	NOTE
			Proporz. per ogni 100 lire	Fisse		
Navigazione marittima.	12	Persone Biglietti per il trasporto non gratuito di passeggeri (1): a) per collegamenti tra scali nel Mediterraneo b) per collegamenti tra scali del Mediterraneo e scali oltre il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra e per collegamenti fra scali oltre il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra	5	—	Bollo a punzone.	
			100	—		
			10	—		
Navigazione marittima.	13	Bagagli, animali e velocipedi			Bollo a punzone.	
	14	Merci			Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltre che dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scrittura in caso di impresione della data.	Per ogni polizza di carico la tassa di bollo dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie delle marche o cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei documenti di spedizione e le diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette nel caso in cui le polizze di carico, tanto se create nello Stato che provenienti dallo estero, contengano la descrizione di merci

(1) Sono esenti da tassa i biglietti di imbarco per gli emigranti considerati tali dall'art. 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

(2) Le polizze di carico sono soggette alle tasse di cui all'articolo 14 della presente tariffa.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI	TASSE DOVUTE		Modo di pagamento	NOTE
			Fisse	Proporz. per ogni 100 lire		
		Oggetto del trasporto e documenti relativi				
		qualunque sia il numero dei colli b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 Kg. c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 Kg. d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 Kg. e) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli: se da scalo a scalo nello Stato se destinate a porti esteri del Mediterraneo se destinate a scali oltre il Canale di Suez o lo stretto di Gibilterra	15 30 40 80	— — — —		spedite a più destinatari o commissionari, oppure, pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di collo con marche o cifre numeriche a serie anche progressive in corrispondenza ai colli e con la indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette.
				80 160 240		
Trasporti marittimi (articolo 460 del Codice della navigazione).	15	Merchi			Marche o bollo a punzone o in modo virtuale. Per gli esemplari di cui si faccia uso	

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI	TASSE DOVUTE		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Proporz. per ogni 100 lire		
		Oggetto del trasporto e documenti relativi				
		posto di più fogli, per ogni foglio: a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il nu- mero dei colli b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 120 Kg. c) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 Kg. d) per il trasporto di merci di peso supe- riore a 120 Kg. qualun- que sia il numero dei colli: se provenienti da porti esteri del Medi- terraneo se provenienti da scali oltre il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra	15 80 80	— — —	Modo di pagamento	
			160	—		nello Stato per la pri- ma volta col presen- tarsi alla Dogana, la tassa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli Uffici doganali. Per gli esemplari di cui in ogni caso si faccia uso nello Stato, la tassa si riscuote me- diante punzone oppure mediante marche, le quali, oltrechè dagli Uffici del registro, pos- sono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.
			240	—		
Trasporti aerei.	16	Persone Biglietti per il tra- sporto non gratuito di passaggeri	600	—		Marche o bollo a pun- zone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste debbo- no essere applicate ed

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI	TASSE DOVUTE		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Proporz. per ogni 100 lire		
Trasporti aerei	17	Bagagli e animali	300	—	annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. Marche o bollo a punzone. Qualora la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	La tassa di bollo, per ogni lettera di trasporto aereo, dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie di marche o cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei documenti di spedizione o le diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette, nel caso in cui le lettere di trasporto aereo per trasporto con aeromobili, sia redatte nello Stato che provenienti dall'estero, contengano la descrizione di merci spedite a più destinatari o commissionari, oppure, pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di colli con marche o cifre numeriche a serie anche progressive in corrispondenza ai colli e con la indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette.
	18	Merchi	50	50	Marche o bollo a punzone o in modo virtuale. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltre che dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scrittura od impressione della data.	
				100		

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI Oggetto del trasporto e documenti relativi	TASSE DOVUTE		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Proporz. per ogni 100 lire		
		complessivo da oltre 20 a 120 Kg. e) per il trasporto di merci di peso supe- riore a 120 Kg. qua- lunque sia il numero dei colli: se da scalo a scalo nello Stato se destinate a scali all'estero 2) Lettere di trasporto aereo provenienti dal- l'estero: per ogni esemplare, e, se l'esemplare è com- posto di più fogli, per ogni foglio: a) per il trasporto di merci del peso non su- periore a 20 Kg. qua- lunque sia il numero dei colli b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 120 Kg. c) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 Kg. d) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli	200 200 400	- - -	Marche o bollo a pun- zone o in modo virtua- le. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltre- chè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scrit- turazione od impres- sione della data.	
			50	-		
			200	-		
			200	-		
			400	-		